

Causa T-66/02

**Idiotiko Institutouto Epaggelmatikis Katartisis N. Avgerinopoulou
Anagnorismenes Technikes Idiotikes
Epaggelmatikes Scholes AE e altri**

contro

Commissione delle Comunità europee

«Fondi strutturali — Quadro comunitario di sostegno — Programma operativo — Richiesta di modifica — Ricorso per carenza — Presa di posizione che mette fine all'inerzia — Non luogo a provvedere»

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 15 marzo 2004 II - 857

Massime dell'ordinanza

*Ricorso per carenza — Venir meno dell'inerzia dopo la presentazione del ricorso — Venir meno dell'oggetto del ricorso — Non luogo a provvedere
(Artt. 232 CE e 233 CE)*

II - 855

Il rimedio giurisdizionale previsto dall'art. 232 CE è basato sull'idea che l'inerzia illegale dell'istituzione messa in questione consente di adire la Corte affinché essa dichiari che il comportamento omissivo è contrario al Trattato, quando l'istituzione interessata non vi abbia posto rimedio. Ai sensi dell'art. 233 CE, tale declaratoria fa sorgere in capo all'istituzione convenuta l'obbligo di prendere i provvedimenti che comporta l'esecuzione della sentenza della Corte o del Tribunale, senza pregiudizio di azioni a titolo di responsabilità extracontrattuale che possano discendere dalla declaratoria medesima. Nel caso in cui l'atto la cui omissione è oggetto della controversia sia stato

adottato dopo la presentazione del ricorso, ma prima che sia stata pronunciata la sentenza, una declaratoria del giudice comunitario che constati l'illegalità dell'iniziale astensione non può più produrre gli effetti contemplati dall'art. 233 CE. Ne consegue che, in un caso del genere, esattamente come quando l'istituzione convenuta abbia reagito alla richiesta di agire entro due mesi, l'oggetto del ricorso viene meno, di modo che non vi è più luogo a provvedere.

(v. punto 31)